



Allegati: Cronoprogramma
adempimenti superamento UTI

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni

Alle Unioni territoriali intercomunali

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

All'ANCI Friuli Venezia Giulia

All'UNCEM Friuli Venezia Giulia

Alla Direzione Generale

Alla Direzione centrale finanze

Alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e
sistemi informativi

Alla Direzione centrale cultura e sport

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile

Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio

Alla Direzione centrale attività produttive

Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

LORO SEDI

oggetto: Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 <<Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale>>. Nota illustrativa.

In data 14 novembre 2019 il Consiglio regionale ha approvato la legge in oggetto, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 36 al B.U.R. n. 49 del 4 dicembre 2019 ed entrata in vigore il giorno 19 dicembre 2019.

La legge raccoglie in un unico testo normativo sia la disciplina delle diverse modalità di gestione associata di funzioni e servizi da parte degli enti locali della Regione (convenzioni, Comunità e Comunità di montagna) sia la disciplina degli Enti di decentramento regionale

(EDR) preposti, in fase di avvio, all'esercizio delle funzioni di area vasta già esercitate dalle soppresse Province e attualmente in capo alle quattro U.T.I. in cui sono ricompresi i Comuni capoluogo.

Il **TITOLO I** della legge reca le finalità e i principi cui si è ispirato il legislatore regionale nell'individuazione degli strumenti ritenuti ottimali per il riordino istituzionale e per l'avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio. Il principio della autonomia, così come quelli di concertazione e di leale collaborazione, costituiscono i pilastri della riforma che, nel perseguire il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, affida alla responsabilità degli amministratori l'individuazione del percorso ottimale per l'efficientamento dell'azione amministrativa.

1. LE FORME COLLABORATIVE TRA ENTI LOCALI

Il **TITOLO II** della legge regionale 21/2019 individua gli strumenti cui possono ricorrere gli enti locali della Regione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di loro competenza ¹ e precisamente:

- a) la convenzione;
- b) la Comunità;
- c) la Comunità di montagna.

Dal combinato disposto dell'**articolo 4** (Libertà di adesione) con gli **articoli 17** (Comunità di montagna) e **21** (Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli) risulta che:

- i Comuni non rientranti nelle zone omogenee del territorio montano di cui all'articolo 17 e i Comuni non rientranti nel territorio collinare di cui all'articolo 21 possono svolgere in forma associata le funzioni e i servizi di propria competenza sia attivando una o più convenzioni, sia costituendo una Comunità cui affidarne l'esercizio;
- i Comuni rientranti nelle zone omogenee del territorio montano di cui all'articolo 17 possono svolgere in forma associata le funzioni ed i servizi di propria competenza sia attivando una o più convenzioni, sia conferendole alla rispettiva Comunità di montagna;
- i Comuni rientranti nel territorio collinare di cui all'articolo 21 possono svolgere in forma associata le funzioni ed i servizi di propria competenza sia attivando una o più convenzioni, sia conferendole alla Comunità collinare del Friuli.

A tutti i Comuni si applica la norma di cui al comma 2 dell'articolo 4 in commento, per cui per ciascuna funzione o servizio il Comune può partecipare ad una sola forma associativa; ciò significa che non è possibile che la medesima funzione o servizio sia spezzettata in più

¹ Analogamente a quanto previsto dal comma 5 bis dell'articolo 32 del TUEL, i sindaci dei Comuni partecipanti a una Comunità o Comunità di montagna possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale della Comunità o della Comunità di montagna cui partecipano o dei singoli Comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 e dall'articolo 4, comma 2 del DPR 396/2000, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

parti, alcune esercitate attraverso una (o più) convenzioni e altre conferite alla Comunità (oppure Comunità di montagna o Comunità collinare del Friuli).

Nulla vieta che un Comune stipuli una convenzione con una Comunità alla quale non partecipa per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi.

L'**articolo 5** riproduce la disciplina della **convenzione** tra enti locali precedentemente contenuta nell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1. Si tratta, come noto, di una forma collaborativa, priva di personalità giuridica, mediante la quale le funzioni e i servizi possono essere esercitati in forma associata o mediante la costituzione di uffici comuni ai quali affidarne l'esercizio o con la delega ad uno degli enti partecipanti alla convenzione, il quale opera in luogo e per conto del delegante.

Gli **articoli 6 e 7** introducono nell'ordinamento regionale due nuove forme di gestione associata di funzioni e servizi, ovvero:

- le **Comunità**, costituite su base volontaria per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- le **Comunità di montagna**, enti con delimitazione definita istituiti in territorio montano per l'esercizio obbligatorio di funzioni sovracomunali e per l'esercizio associato facoltativo di funzioni e servizi comunali.

Trattasi di enti locali, come tali provvisti di personalità giuridica e di potestà statutaria, regolamentare e autonomia organizzativa, cui si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni, i cui tratti sono delineati in relazione alle peculiarità dei territori interessati.

L'**articolo 8** ripropone quanto precedentemente previsto dall'articolo 28, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 1/2006 in materia di **fusioni di Comuni** come possibile evoluzione del processo di collaborazione istituzionale tra Comuni contermini, da attuarsi con legge regionale previa consultazione delle popolazioni interessate.

1.1. Le Comunità

Il **Capo II** della legge disciplina la Comunità, ente locale dotato di personalità giuridica, costituito volontariamente tra Comuni, di norma contermini. La volontarietà rileva sia sotto il profilo dell'assenza di vincoli geografici e dimensionali, sia con riferimento all'individuazione delle funzioni e/o dei servizi da associare.

Il conferimento delle funzioni può aver luogo per tutti i Comuni partecipanti o solamente per alcuni; a tal fine può risultare opportuno, seguendo la prassi già in essere in alcune realtà associative, che il conferimento della funzione sia oggetto di specifica convenzione approvata dai consigli dei Comuni interessati e recepita dall'Assemblea della Comunità, recante la disciplina delle modalità organizzative della funzione o servizio conferito, ivi compresi gli aspetti economici e finanziari.

Resta inteso che la disciplina di dettaglio sulle modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi comunali potrà essere ulteriormente specificata nei regolamenti dell'Ente, che possono

anche prevedere discipline specifiche per i diversi Comuni, al fine di tenere conto delle rispettive peculiarità territoriali.

L'**articolo 9** disciplina la nascita della Comunità che, salva diversa previsione nell'atto costitutivo, decorre dall'approvazione dell'atto costitutivo stesso da parte dei consigli dei Comuni partecipanti, con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 1/2006.

L'**articolo 10** disciplina il contenuto dello statuto della Comunità, che viene approvato con le stesse modalità previste per l'atto costitutivo e reca le norme fondamentali che regolano la vita dell'Ente.

In particolare lo statuto individua:

- la sede, la denominazione e la durata della Comunità;
- le funzioni e i servizi comunali esercitati dall'Ente (ivi comprese le modalità di gestione associata degli stessi);
- la disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento degli organi;
- le modalità di adesione e di recesso dei Comuni e le modalità di scioglimento della Comunità;
- le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna;
- i rapporti finanziari con i Comuni partecipanti;
- le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Il comma 2 dell'articolo 10 dispone che lo statuto della Comunità debba garantire agli amministratori dei Comuni aderenti adeguate forme di partecipazione e di controllo relativamente alle funzioni comunali esercitate dalle Comunità.

Le modifiche dello statuto sono adottate dal Comitato esecutivo all'unanimità e trasmesse ai Comuni, che si esprimono entro 30 giorni con deliberazione del consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti. L'Assemblea può procedere all'approvazione delle modifiche statutarie, qualora, decorso il suddetto termine di 30 giorni, si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali.

Anche per gli statuti delle Comunità e per le relative modifiche trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, della legge regionale 1/2006, con riferimento all'obbligo di **trasmissione degli stessi alla Regione, che ne cura la raccolta e ne assicura adeguate forme di pubblicità.**

L'articolazione degli organi di governo della Comunità prevede l'Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo; in particolare il Presidente e il Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni (**articolo 12**).

L'Assemblea, disciplinata dall'**articolo 13**, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Comunità, costituito dai Sindaci ² dei Comuni partecipanti e, qualora previsto dallo statuto, da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza. ³

Il legislatore regionale ha stabilito che le deliberazioni assembleari siano adottate col sistema del voto capitaro disponendo che il voto di ciascun Sindaco abbia lo stesso peso, indipendentemente dalle dimensioni demografiche del Comune. L'Assemblea ha un proprio Presidente, eletto tra i suoi componenti, secondo le previsioni dello statuto dell'Ente. Fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea e, comunque, in caso di assenza dello stesso, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. La cessazione della carica elettiva presso il Comune comporta la decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, con effetto dalla data di cessazione. Il componente decaduto è sostituito a ogni effetto dal Sindaco eletto, con decorrenza dalla proclamazione dello stesso. L'articolo 13 individua, inoltre, gli atti fondamentali di competenza dell'Assemblea (modifiche statutarie, programmi adottati dal Comitato esecutivo, documenti contabili fondamentali, regolamenti ed elezione dei componenti del Presidente della Comunità e degli altri componenti del Comitato esecutivo), lasciando alle determinazioni dello statuto l'indicazione di ulteriori atti.

L'**articolo 14** affida la rappresentanza legale dell'Ente al Presidente della Comunità eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta, con mandato triennale. Il Presidente della Comunità presiede altresì l'organo esecutivo dell'Ente, denominato Comitato esecutivo. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Comunità – così come previsto per i componenti del Comitato esecutivo - gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. Si precisa che l'individuazione del Presidente della Comunità anche esternamente alla compagine degli amministratori dei Comuni associati costituisce una mera facoltà. Il Presidente della Comunità nomina il Vicepresidente tra gli altri componenti del Comitato esecutivo, nomina l'organo amministrativo di vertice della Comunità, attribuisce gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

L'**articolo 15** attribuisce la gestione della Comunità al **Comitato esecutivo**, costituito da un numero di componenti fissato dallo statuto, nel rispetto del numero massimo previsto dalla norma (da due a sei componenti oltre al Presidente della Comunità) e rapportato al numero dei Comuni partecipanti alla Comunità. Analogamente al Presidente della Comunità, anche il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea dei Sindaci e dura in carica per tre anni. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti con il metodo del voto limitato in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze presenti in Assemblea. Come il Presidente della Comunità, anche gli altri componenti del Comitato esecutivo possono essere scelti, oltre che fra gli amministratori dei Comuni che fanno parte della Comunità, anche fra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

² Il comma 5 dell'articolo 13 prevede che i Sindaci possano delegare di volta in volta un amministratore del Comune a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea della Comunità e che, nel caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega possa essere conferita anche in via permanente.

³ In tal caso lo statuto disciplina anche il peso da attribuire al voto dei rappresentanti delle minoranze consiliari.

Oltre ad esercitare in via residuale tutte le funzioni non attribuite al Presidente della Comunità o all'Assemblea, il Comitato esecutivo, in particolare:

- a) adotta i programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) adotta gli schemi dei documenti contabili fondamentali, gli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fissa i criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) approva in via d'urgenza le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- e) nomina e designa i rappresentanti delle Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

L'**articolo 16** disciplina i casi di decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente della Comunità e dei componenti del Comitato esecutivo. In particolare, la perdita dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo. La presentazione delle dimissioni, secondo le modalità previste dallo statuto, comporta la cessazione dalla carica. Alla sostituzione del componente decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. In tal caso il mandato del Presidente o del componente neoeletto del Comitato termina comunque alla scadenza del Comitato esecutivo in carica. Il comma 4 dell'articolo 16 regola il caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo diversi dal Presidente: in tal caso il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dei componenti neoeletti termina contestualmente a quello del Presidente in carica.

1.2. Le Comunità di montagna

Il **Capo III** della legge reca la disciplina delle Comunità di montagna. In particolare, al fine di tutelare il territorio montano e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale, l'**articolo 17** prevede l'istituzione *ex lege* di cinque Comunità di montagna la cui delimitazione geografica è quella corrispondente alle zone montane omogenee di cui alla lettera B dell'allegato A della legge e, precisamente:

- a) **Carnia** comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
- b) **Canal del Ferro e Val Canale** comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

c) **Gemonese** comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;

d) **Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane** comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro;

e) **Natisone e Torre** comprendente i Comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

Resta fermo che l'esclusione dalle Comunità di montagna di un Comune classificato montano o parzialmente montano dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

L'**articolo 18** dispone che nell'ambito della zona omogenea relativa alla Comunità di montagna della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possa essere costituita un'ulteriore Comunità di montagna con deliberazione conforme approvata entro il 30 giugno 2020 da tutti i consigli dei Comuni ricompresi nella zona omogenea, disciplinante, tra l'altro, la denominazione delle Comunità di montagna risultanti e la regolazione dei rapporti giuridici ed economici conseguenti alla costituzione della nuova Comunità di montagna.

Relativamente **agli organi di governo e al funzionamento, alle Comunità di montagna** si applicano le norme di cui al Capo II della legge, in quanto compatibili.

L'**articolo 19** disciplina le funzioni delle Comunità di montagna, prevedendo che alle stesse compete l'elaborazione e l'attuazione dei piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la Regione, nonché le ulteriori funzioni regionali che verranno ad esse trasferite con leggi di settore in esito ad una operazione ricognitiva da concludersi nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge.

Le Comunità di montagna, inoltre, come detto sopra, provvedono all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali ad esse conferiti volontariamente dai Comuni.

1.2.1. Il Consiglio delle autonomie montane

Al fine di coordinare l'attività della Regione e degli enti locali dei territori montani in un coerente disegno programmatico, l'**articolo 20** della legge istituisce il **Consiglio delle autonomie montane (CAM)**.

Il CAM non rappresenta un organismo autonomo ma costituisce una sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) con il compito di esprimersi in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, anche formulando proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane, nonché svolgendo funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione di interventi, programmazione e legislazione regionale in materia. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione riguardanti la montagna, nonché sui criteri generali per la concessione di

fondi regionali d'interesse della stessa. Il Presidente del CAM, d'intesa con le Comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.

Fanno parte del CAM:

- i Sindaci dei Comuni componenti del CAL designati in rappresentanza degli ambiti territoriali previsti dalla legge 22 maggio 2015, n. 12; ricadenti nelle cinque zone montane omogenee di cui all'allegato A della legge regionale 33/2002; trattasi, in sostanza, dei Sindaci componenti del CAL in rappresentanza degli ambiti della Carnia, Canal del Ferro-Val Canale, Valli e Dolomiti Friulane, Gemonese, Torre e Natisone. Qualora il Comune rappresentato nel CAL non rientri in una delle zone montane omogenee sopra citate, il Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di un altro Comune del medesimo ambito che vi ricada;
- il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia;
- i Presidenti delle Comunità di montagna.

Il Presidente del CAM è eletto tra i suoi componenti.

Per il funzionamento del CAM si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM. Ai lavori del CAM può partecipare con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.

1.3. La Comunità collinare del Friuli

Come sopra accennato, il **Capo IV** reca una disciplina speciale per il territorio collinare. In particolare, tenuto conto della consolidata esperienza collaborativa ivi maturata attraverso il Consorzio Comunità collinare del Friuli, lo stesso è trasformato di diritto in Comunità collinare, ente locale obbligatorio al pari delle Comunità di montagna, al quale si applicano la disciplina delle Comunità di cui al Capo II e, in quanto compatibili, le disposizioni finanziario-contabili dettate dall'articolo 24 della legge per le Comunità di montagna. La Comunità collinare del Friuli subentra anche all'Unione Territoriale Collinare, insistente nel medesimo ambito territoriale.

La procedura per la trasformazione del Consorzio in Comunità e il subentro di quest'ultima all'UTI Collinare è disciplinata dall'**articolo 21** della legge. In particolare:

- entro il **30 giugno 2020** l'Assemblea consortile approva lo statuto della Comunità collinare del Friuli, mediante adeguamento dello statuto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli alle disposizioni della legge in commento. Prima di essere sottoposta all'Assemblea del Consorzio, la deliberazione recante il testo dello statuto consortile adeguato deve essere approvata, a maggioranza assoluta, da tutti i consigli dei Comuni partecipanti al Consorzio. Qualora entro il predetto termine uno o più Comuni non approvino il nuovo statuto, la mancata approvazione equivale al recesso

di tali comuni dal Consorzio. In tal caso, per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra Comuni recedenti e Consorzio trovano applicazione le disposizioni per il recesso dalle UTI dettate dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 26/2014. La trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli decorre dalla data di approvazione, da parte dell'Assemblea consortile, della delibera recante lo statuto adeguato alla nuova natura giuridica del Consorzio in seguito alla sua trasformazione in Comunità;

- entro il **31 ottobre 2020** il Presidente dell'**UTI Collinare** trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione recante l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio e delle risorse umane e strumentali;
- a far data dall'**1 gennaio 2021**, l'UTI Collinare è sciolta di diritto e la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione nonché nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti già facenti capo alla stessa e nelle risorse umane e strumentali;
- entro il **28 febbraio 2021** il Presidente dell'UTI Collinare trasmette alla Comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.

1.4. Disposizioni in materia di organizzazione e personale delle Comunità e delle Comunità di montagna

Il **Capo V** della legge reca le disposizioni sull'organizzazione, sul personale e in materia finanziaria e contabile delle Comunità.

In particolare, l'**articolo 22**, relativamente all'organizzazione e al personale dei nuovi enti locali (Comunità, Comunità di montagna e Comunità collinare), rinvia alle norme sull'organizzazione e sul personale dei Comuni, in quanto compatibili, disponendo altresì che i nuovi enti possano avvalersi del personale e delle strutture operative dei Comuni partecipanti previo accordo con i Comuni medesimi.

La gestione delle Comunità, delle Comunità di montagna e della Comunità collinare del Friuli è affidata a un organo amministrativo di vertice. L'**articolo 23** prevede che tale incarico possa essere attribuito a un Direttore generale nominato dal Presidente o, alternativamente, a un segretario scelto dal Presidente fra i segretari dei Comuni facenti parte della forma collaborativa, cui possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.

⁴

Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

⁴ In tale ultimo caso, al segretario potrà essere riconosciuto un compenso aggiuntivo ai sensi della vigente disciplina contrattuale.

1.5. Disposizioni finanziario-contabili

Per quanto riguarda l'ordinamento finanziario e contabile, l'**articolo 24** rinvia, per le Comunità, alle disposizioni previste per i Comuni della Regione con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, per le Comunità di montagna, alle disposizioni previste per i Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.

Quanto all'organo di revisione, le Comunità si avvalgono di quello di uno dei Comuni aderenti alla Comunità, mentre nelle Comunità di montagna la revisione economico-finanziaria può essere affidata a un solo revisore o all'organo di revisione di uno dei Comuni aderenti alla Comunità. L'articolo in commento determina altresì i compensi spettanti ai revisori delle Comunità e delle Comunità di montagna nelle more dell'adeguamento dell'atto di determinazione dei compensi spettanti all'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. Fino all'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione concernente l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori di cui all'articolo 26 della legge regionale 18/2015, alle Comunità e alle Comunità di montagna si applicano le disposizioni previste per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015, in quanto compatibile.

Il comma 6 dell'articolo prevede inoltre che al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo della Comunità, della Comunità di montagna e della Comunità collinare del Friuli spetti un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per le cariche eventualmente esercitate presso altro Ente locale.

1.6 Tutela delle minoranze linguistiche

Il **Capo VI** della legge riproduce negli **articoli 25 e 26** le disposizioni già contenute rispettivamente agli articoli 58 e 58 bis della legge regionale 26/2014 che vengono conseguentemente abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2021, data prevista per il definitivo superamento delle U.T.I. Tali norme assicurano anche nelle Comunità, nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli le tutele previste dalla legislazione nazionale e regionale per le minoranze linguistiche.

2. LA DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI (UTI)

Il **Titolo III** della legge disciplina la fase transitoria per il definitivo superamento delle UTI che si concluderà il 31 dicembre 2020, con scioglimento di diritto di tutte le UTI e l'avvio dei nuovi enti deputati all'esercizio delle funzioni da esse esercitate.

La fase transitoria si distingue a seconda degli enti che subentreranno alle UTI e precisamente:

A) UTI ALLE QUALI SUBENTRA UNA COMUNITÀ: l'articolo 27 disciplina il superamento delle UTI che esercitano esclusivamente funzioni comunali. Il procedimento prevede che i Comuni partecipanti all'UTI avviino un confronto sulla volontà o meno di proseguire la propria esperienza associativa tramite una Comunità. A tal fine, **entro il 31 marzo 2020**, i Comuni che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'UTI, con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014.⁵

Successivamente all'uscita dall'UTI dei Comuni che hanno deliberato il recesso, i consigli dei Comuni dell'UTI che invece intendono proseguire la propria esperienza associativa approvano lo statuto della costituenda Comunità con la procedura e le maggioranze previste per le modifiche statutarie dei Comuni. Acquisite le deliberazioni dei Comuni, l'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'UTI in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di quest'ultima a maggioranza assoluta dei propri componenti. Dalla data di trasformazione dell'UTI in Comunità decorre il subentro di essa nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'UTI. La norma nulla prevede in ordine all'eventuale ingresso nella costituenda Comunità di ulteriori Comuni rispetto a quelli precedentemente partecipanti all'UTI, ma si ritiene che ciò sia nella facoltà dei Comuni interessati, fermo restando che le modalità di ingresso di nuovi Comuni nell'ente associativo, nonché la determinazione dei relativi rapporti finanziari dovranno essere oggetto di specifica regolazione.

In ogni caso, il recesso di tutti i Comuni dall'Unione ne comporta lo scioglimento con conseguente liquidazione del patrimonio a cura del Presidente, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge regionale 26/2014.

B) UTI ALLE QUALI SUBENTRA UNA COMUNITÀ DI MONTAGNA: l'articolo 28 disciplina il superamento delle UTI che, oltre a funzioni comunali, esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale n. 33/2002.

Come già illustrato, le Comunità di montagna sono istituite *ex lege* tra tutti i Comuni inclusi nelle zone montane omogenee di cui alla lettera B dell'allegato A alla legge regionale 33/2002, come sostituito dall'articolo 39 della legge in commento.

Al fine di poter procedere alla trasformazione delle UTI nella rispettiva Comunità di montagna, senza dover procedere alla loro liquidazione, **entro il 31 marzo 2020** i Comuni aderenti a tali Unioni, non ricompresi nelle Comunità di montagna di cui **all'articolo 17**, devono deliberare il recesso dalle stesse regolando l'uscita dall'UTI con apposito accordo, secondo le modalità di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 26/2014. In concomitanza all'uscita dall'UTI di detti Comuni, i Comuni inclusi in ciascuna Comunità di montagna istituita dalla legge in commento danno avvio alla fase costitutiva della Comunità medesima, approvandone lo statuto, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun consiglio comunale, **entro il 30 giugno 2020**. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni inclusi nella Comunità di montagna.

⁵ Si rinvia, in merito, al contenuto della propria nota illustrativa prot. n. 155/P del 07.01.2019, inerente all'approvazione della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31, recante fra l'altro modifiche alla l.r. n. 26/2014.

Successivamente all'approvazione da parte dei consigli comunali, entro il **30 settembre 2020**, lo statuto della Comunità di montagna è approvato dall'Assemblea della Comunità a maggioranza assoluta dei componenti.

Entro il **31 ottobre 2020** il Presidente di ciascuna UTI trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione recante l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio e delle risorse umane e strumentali.

A decorrere dall'**1 gennaio 2021**, le UTI sono trasformate di diritto nelle rispettive Comunità di montagna, le quali - dalla stessa data - subentrano nelle funzioni (comprese quelle comunali volontariamente demandate alla gestione associata), nel patrimonio e nei rapporti giuridici pendenti già facenti capo alle Unioni di riferimento.

Entro il **28 febbraio 2021** il Presidente di ciascuna UTI (al quale la legge demanda tale adempimento, successivo allo scioglimento dell'Unione) trasmette alla rispettiva Comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020.

C) SUPERAMENTO DELLE UTI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI DELLE SOPPRESSE PROVINCE – SUBENTRO DEGLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR)

Il procedimento per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle sopresse Province (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana) è disciplinato dall'**articolo 29** e si articola in due fasi: la prima finalizzata alla riallocazione delle funzioni comunali esercitate da tali UTI in capo ai Comuni, la seconda volta al trasferimento delle funzioni delle ex Province (in particolare dell'edilizia scolastica relativa agli istituti secondari di secondo grado) in capo alla Regione e, più precisamente, ad appositi enti regionali, nelle more dell'istituzione di nuovi enti di area vasta.

La norma prevede che, a far data dall'**1 aprile 2020**, gli organi delle Unioni in parola siano sciolti e che la gestione delle stesse sia affidata a un Commissario straordinario per ciascuna Unione e ad eventuali Vicecommissari nominati dalla Giunta regionale, con il compito di accompagnare la fase transitoria del superamento delle UTI e la costituzione degli enti di decentramento regionale (EDR) che subentreranno alle quattro UTI nell'esercizio delle funzioni delle sopresse Province.

Considerato che a decorrere dall'**1 luglio 2020** le funzioni comunali eventualmente esercitate dalle UTI rientrano in capo ai rispettivi Comuni, per prima cosa i Commissari sono chiamati a concludere, entro il **30 aprile 2020**, gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra Comuni e UTI in relazione a dette funzioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale 26/2014.

Al fine di accompagnare, a decorrere dall'**1 luglio 2020**, il subentro degli EDR nelle funzioni delle sopresse Province attualmente esercitate dalle UTI, il Commissario di ciascuna Unione, entro il **30 giugno 2020**, adotta un atto di ricognizione riferito alle relative risorse umane e finanziarie, al patrimonio e ai rapporti giuridici pendenti, nonché il rendiconto della gestione della UTI relativo all'esercizio finanziario in corso.

Diversamente dalle altre Unioni, la cui fase transitoria si esaurisce il 31 dicembre 2020, le Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono sciolte *ex lege* dall'**1 ottobre 2020**.

3. GLI ENTI DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR)

Per risolvere la problematica gestione delle funzioni relative all'edilizia scolastica da parte delle UTI, in vista di una organica riorganizzazione delle funzioni regionali e nelle more della costituzione di enti di area vasta, l'**articolo 30** istituisce quattro enti di decentramento regionale (EDR) il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle quattro soppresse Province.

Gli EDR sono enti funzionali della Regione, sottoposti a vigilanza e controllo della stessa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile e ai quali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per gli enti regionali.

Gli EDR sono operativi a decorrere dall'**1 luglio 2020**; dalla medesima data subentrano alle UTI nell'esercizio delle funzioni delle soppresse Province e nelle connesse risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché nei rapporti giuridici pendenti.

Tutti gli adempimenti necessari alla costituzione e all'avvio degli EDR sono curati dai Commissari straordinari e dagli eventuali Vicecommissari, che restano in carica fino alla nomina degli organi dei neocostituiti enti: il Direttore generale e il Revisore unico dei conti (**articolo 31**).

Per la nomina dei suddetti organi, nonché per il funzionamento degli EDR, la legge regionale opera un rinvio alle norme che disciplinano l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), di cui al Capo III della legge regionale 21/2014, in quanto compatibili.

Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali della Regione.

3.1 Funzioni degli EDR

Oltre che all'esercizio delle funzioni delle soppresse Province attualmente esercitate dalle UTI (funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20) indicate dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale in commento, gli EDR, ai sensi dell'**articolo 33**, sono deputati allo svolgimento di una importante funzione di supporto per gli enti locali ricompresi nel proprio ambito territoriale.

In particolare:

- costituiscono ambito di riferimento per l'esercizio delle funzioni di centrale di committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici;

- può essere conferita loro dai Comuni ricompresi nel rispettivo territorio, mediante lo strumento della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici di competenza comunale.

Gli EDR possono altresì concludere accordi con i Comuni interessati per l'utilizzo degli edifici scolastici.

3.2 Le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado

L'**articolo 32** della legge regionale istituisce e disciplina le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo relativamente agli interventi per l'edilizia negli istituti scolastici secondari di secondo grado. Le Conferenze sono istituite presso ciascun EDR e si riuniscono almeno una volta l'anno per esprimere un parere obbligatorio sul piano delle opere che andrà allegato al bilancio di previsione dell'Ente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Sono componenti di ciascuna Conferenza i Sindaci dei Comuni in cui sono ubicati gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione (in qualità di Presidente) o suo delegato, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture o suo delegato e il Direttore generale dell'EDR. I Sindaci degli altri Comuni di ciascun ambito territoriale partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto.

4. IL CENTRO SERVIZI ANCI FVG

Al fine di accompagnare e supportare gli enti locali nel processo di riforma e riorganizzazione del sistema Regione-autonomie locali e per assicurare livelli di formazione uniformi nell'ambito del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'**articolo 34** assegna ad ANCI FVG la gestione di specifici servizi informativi, formativi nonché di supporto organizzativo e operativo che verranno declinati in appositi protocolli d'intesa. Viene altresì affidata ad ANCI FVG la gestione dell'osservatorio sulla formazione e sull'organizzazione dei servizi degli enti locali, nonché l'erogazione di servizi avanzati a favore degli enti locali del territorio, garantiti attraverso i centri di competenza ANCI FVG.

5. IL COMITATO PARITETICO REGIONE-ENTI LOCALI

Il **TITOLO IV** della legge regionale 21/2019 reca le disposizioni finali e finanziarie.

In particolare, l'**articolo 37** inserisce l'articolo 36 bis nella legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), con cui viene istituito, presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica, il **Comitato paritetico Regione – Enti locali** quale tavolo di confronto sui temi concernenti il Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

Il Comitato paritetico si occupa in particolare:

a) di elaborare gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;

b) di fornire indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del Comparto unico.

Il Comitato paritetico è composto di diritto dall'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, che lo convoca e lo presiede, nonché da sei membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, di cui tre designati dalla Giunta regionale e tre designati dal Consiglio delle autonomie locali (di cui due in rappresentanza dei Comuni e uno in rappresentanza delle Comunità di montagna).

L'**articolo 39** della legge in commento, infine, sostituisce - con l'allegato A - l'allegato A della legge regionale 33/2002. Il nuovo allegato è suddiviso in due parti:

- alla **lettera A** viene riprodotto l'elenco dei **Comuni montani e parzialmente montani** della Regione;
- alla **lettera B** vengono individuate **cinque zone montane omogenee**, che definiscono la perimetrazione delle costituende Comunità di montagna, nelle quali sono ricompresi solo alcuni dei Comuni elencati alla precedente lettera A.

Distinti saluti.

Il direttore centrale

Gabriella Lugarà

*(documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*

Referenti:

Per gli aspetti ordinamentali:

- dott.ssa Annamaria Pecile – Direttrice del Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali – Tel. 0432 555541

- dott.ssa Barbara Zanessi - PO supporto e coordinamento attività legislativa per le riforme del sistema Regione-autonomie locali - Tel. 0432 555720

- dott.ssa Chiara Fabbro – PO Consulenza giuridico-amministrativa agli enti locali – Tel. 0432 555528

Per gli aspetti finanziari e la disciplina dei revisori:

Servizio finanza locale

- dott.ssa Alessandra Mossenta – PO coordinamento della finanza locale – Tel. 0432555139

- dott.ssa Raffaella Faleschini – Coordinatrice della struttura stabile per la gestione dei revisori dei conti degli enti locali – Tel. 0432555505